



Comune di Carinaro

Provincia di Caserta

C.F. 81001470616 - P.IVA 00239180615
Ufficio del Revisore Unico

PARERE n° 34 del 03 dicembre 2021

(ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b del Tuel)

Oggetto: Parere alla proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 DEL 02.12.2021 – RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A), DEL D. LGS. 18.8.2000, N.267.

L'anno duemilaventuno, il giorno 03 del mese di dicembre, Il Revisore unico dei Conti, dott. Antonio Piluso, presso il proprio studio in Battipaglia nominato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 15 settembre 2020, secondo la nuova procedura; vista la trasmissione documentale effettuata in data 02.12.2021 prot. n. 12027 ed ulteriore integrazione da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria del Comune di Carinaro attraverso pec all'indirizzo studiopiluso@pec.studiopiluso.com per la richiesta del parere avente ad oggetto RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A), DEL D. LGS. 18.8.2000, N.267.

Premesso che:

- il T.U. degli enti locali puntualmente le regole per l'assunzione di impegni mediante la previsione normativa di cui all'art. 191;
- l'art.193 del D.Lgs 267/2000 prevede che il consiglio comunale almeno una volta, entro il 31 luglio di ogni anno adotti con deliberazione i provvedimenti al riconoscimento e conseguente ripiano dei debiti fuori bilancio di cui al successivo art 194;
- l'art.194 del D.Lgs 267/2000 prevede che gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio;

Vista

- la proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 02/12/2021 avente ad oggetto "Riconoscimento Debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lettera A) del D.Lgs. 267/2000" nonché i documenti a questa allegati;
- la relazione del responsabile del servizio legale dott. Carlo Della Peruta segretario comunale nella proposta di consiglio Comunale che comunicava l'esistenza dei seguenti debiti fuori bilancio e precisamente:

Vista:

- **la Sentenza n. 5695/2021, pubblicata il 3.9.2021**, notificata dal legale della Marican Heritage 1 S.p.A., avv. Eliseo Laurenza, con pec del 6.9.2021, acquisita dall' Ente al prot.n.8635 in data 7.9.2021, con la quale, in particolare, il T.A.R. Campania Napoli Sez. I, riuniti ed accolti: 1) il ricorso della suddetta società, in persona dell'Amministratore e legale rapp.te p.t. sig. Ferdinando Canciello, rapp.ta e difesa dall'avv. Eliseo Laurenza, notificato con pec del 16.3.2021 ed acquisito al prot. dell'Ente n.2864 in data 17.3.2021, "a) per la dichiarazione dell'illegittimo comportamento omissivo e dell'obbligo di concludere da parte del Comune di Carinaro il procedimento di sdemanializzazione del tronco A-B ex collegamento tra Via Pozzo e Via Pannone di lunghezza ml 70, larghezza ml 2,25 e per una superficie totale di mq. 157,50; b) per la condanna del Comune di Carinaro a concludere l'indicato procedimento di sdemanializzazione entro un termine non superiore a trenta giorni; c) per la nomina di Commissario ad Acta per l'eventualità che il Comune di Carinaro non provveda nel termine assegnato."; 2) il ricorso della medesima società, in persona dell'Amministratore e legale rapp.te p.t. sig. Ferdinando Canciello, rapp.ta e difesa dall'avv. Eliseo Laurenza, notificato con pec del 16.3.2021 ed acquisito al prot.n.2865 in data 17.3.2021, "a) per la dichiarazione dell'illegittimo comportamento omissivo e dell'obbligo di concludere da parte del Comune di Carinaro il procedimento di sdemanializzazione del tronco stradale denominato "strada Comunale Larga"; b) per la condanna del Comune di Carinaro a concludere l'indicato procedimento di sdemanializzazione entro un termine non superiore a trenta giorni; c) per la nomina di Commissario ad Acta per l'eventualità che il Comune di Carinaro non provveda nel termine assegnato."; ha nominato il Commissario ad acta, nel caso di perdurante inottemperanza nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione di detta sentenza, e condannato l'Ente al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente, nella misura di euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori come per legge, il tutto pari a complessivi euro 2.918,24, e rimborso del contributo unificato versato, pari a complessivi euro 600,00 (euro 300,00 per ciascun ricorso), il tutto corrispondente ad un debito nei confronti della Marican Heritage 1 S.p.A. di complessivi euro **3.518,24**;
- **la Sentenza n. 6554/2021 del T.A.R. Campania Napoli Sezione Ottava, pubblicata il 22.10.2021**, comunicata unitamente al relativo avviso di deposito con pec del 22.10.2021, proveniente dall'indirizzo di pec invio_avvisi1@pec.ga-cert.it, acquisita dall' Ente in pari data al prot.n.10424, con la quale, in accoglimento del ricorso della sig.ra Cella Anna, rappresentata e difesa dagli Avv. ti Pasquale Falco e Salvatore Perrotta Mercarelli contro il Comune, non costituito in giudizio, e nei confronti del sig. Coscione Raffaele, non costituito in giudizio, è stato annullato il permesso a costruire in sanatoria n. 3/2007 del 7.9.2007, rilasciato dal Comune di Carinaro in favore del Sig. Coscione Raffaele, con condanna del medesimo Comune al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, complessivamente quantificate in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri



Comune di Carinaro

Provincia di Caserta

C.F. 81001470616 - P.IVA 00239180615
Ufficio del Revisore Unico

accessori, il tutto pari a complessivi euro 2.918,24, ed al rimborso del contributo unificato, (se effettivamente assolto), pari ad euro 650,00, il tutto corrispondente ad un debito nei confronti della sig.ra Cella Anna ammontante a complessivi euro 3.568,24.

Verificato che i debiti suddetti sono tutti riconducibili alla fattispecie di cui all'articolo 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 267/2000, in quanto derivanti da sentenze esecutive;

Considerato che la procedura di riconoscimento riveste carattere di urgenza al fine di evitare ulteriori aggravii di spesa per l'Ente derivanti da eventuali azioni esecutive;

Riscontrata, pertanto, la necessità da parte dell'Ente di procedere al riconoscimenti dei suddetti debiti per un importo complessivo di 7.086,48 ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera a), del TUEL per la somma complessiva di euro 7.086,48 in favore delle parti vittoriose dei suddetti giudizi;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione:

- il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
- il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, art. 147- bis, comma 1, e art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Esprime

parere favorevole al riconoscimento limitatamente a quanto di competenza in ordine alla citata proposta di deliberazione, **fatta salva la verifica di eventuali responsabilità e fatte salve le eventuali azioni di rivalsa.**

L'Organo di Revisione invita l'Ente ai sensi dell'art. 227 del TUEL ad inviare la documentazione relativa al riconoscimento dei debiti fuori bilancio in argomento alla Sezione Enti Locali della Corte dei Conti anche al fine di accertare eventuali ritardi, omissioni e danni.

Copia del presente parere, a cura dei servizi amministrativi, sarà trasmessa al Segretario ed al Presidente del Consiglio Comunale.

Il Revisore Unico
Dott. Antonio Vituso

COMUNE DI CARINARO
Protocollo Arrivo N. 12083/2021 del 03-12-2021
Allegato 1 - Copia Documento